

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI MAGGIO ●●●

## 15 GIOVEDÌ

## IVA

**Registrazione fatture acquisti intracomunitari.** Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite, e anche nel registro degli acquisti ai fini della detrazione Iva, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro aprile le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di febbraio, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 3-5-2013 consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

**Registrazione fatture con importi inferiori a 300 euro.** I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 300 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata. Il limite da non superare per avvalersi di tale dubbia semplificazione è stato aumentato da 154,94 euro a 300 con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto decreto sviluppo), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160.

## IVA CESSIONI AL MINUTO

**Registrazione corrispettivi.** Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta-fattura fiscale o scontrino fiscale, possono effettuare entro oggi, anche con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente. È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

## IVA AGRITURISMO

**Registrazione ricevute fiscali.** Le aziende agricole che svolgono anche attività

agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un'unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

## PAC

**Presentazione Domanda unica di pagamento aiuti comunitari.** I produttori agricoli devono entro oggi presentare la Domanda unica 2014 per accedere al pagamento dei premi agricoli comunitari; per la presentazione della Domanda unica è opportuno rivolgersi al Centro di assistenza agricola (Caa) al quale è stato conferito apposito mandato per la tenuta del fascicolo aziendale.

I produttori agricoli che possono presentare richiesta per l'assegnazione dei titoli della riserva nazionale devono farlo nell'ambito della domanda unica pac. Poiché la scadenza ha una notevole importanza per il settore primario, rimandiamo i lettori all'inserto «Guida Pac 2014», pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 9/2014 a pag. 35 e seguenti, alle istruzioni operative n. 2 fornite da Agea con circolare prot. n. UMU.2014.0059 del 15-1-2014 consultabile sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it), e ai molti articoli fin qui pubblicati.

## 16 VENERDÌ

## ACCISE

**Versamento imposte.** I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

## CONDOMINI

**Versamento ritenuta 4%.** Scade il termine per il versamento, con il modello F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomini che intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 50% (65% in certi casi) per le ristrutturazioni edilizie, o della detrazione d'imposta del 65% per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

## IVA

**Liquidazione mensile di aprile.** Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fat-

turate in aprile, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 maggio per consegne o spedizioni di beni fatte in aprile o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di aprile.

L'eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale). Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/72), l'imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata, salvo l'opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005.

Se l'imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Per alcuni chiarimenti sull'applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe individuate con il n. 1/E, e quanto pubblicato a pag. 29 de *L'Informatore Agrario* n. 8/2011. Per l'applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» con l'art. 32-bis del decreto legge n. 83 del 22-6-2012 (Supplemento ordinario n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26-6-2012), introdotto in sede di conversione nella legge n. 134 del 7-8-2012 (Supplemento ordinario n. 171 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11-8-2012), è stato previsto un nuovo regime per le operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012, come disposto con decreto del ministro dell'economia e delle finanze dell'11-10-2012; si vedano al riguardo gli articoli pubblicati alle pag. 37 e 30, rispettivamente, de *L'Informatore Agrario* n. 40/2012 e 46/2012.

Per quanto concerne i nuovi limiti per optare per la liquidazione trimestrale si veda l'articolo pubblicato a pag. 30 de *L'Informatore Agrario* n. 4/2012.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati a pag. 82, 32, 30, 41, 32 e 31, rispettivamente de *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, 44/2010, 19/2011, 12/2012, 3/2013 e 6/2014, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il dm 10-2-2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011, la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E e 16/E, rispettivamente, dell'11-3-2011 e del 19-4-2011, e l'art. 8, commi da 18 a 21, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

**Liquidazione trimestrale.** Le aziende agricole in contabilità Iva trimestrale devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel primo trimestre (gennaio-marzo) 2014, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 aprile per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di marzo o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare qualora il prezzo sia stato determinato in marzo (decreto ministeriale del 15-11-1975).

Si ricorda che non è più obbligatorio annotare nel registro delle vendite la liquidazione effettuata.

Per quanto riguarda l'eventuale versamento dell'imposta dovuta a seguito della liquidazione si rimanda a quanto già ampiamente chiarito nella scadenza relativa alla liquidazione Iva del mese di aprile sopra riportata.

**Registrazione acquisti.** Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell'imposta nella liquidazione relativa al mese di aprile (contribuenti mensili) o al primo trimestre 2014 (contribuenti trimestrali).

L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze.

**Trasmissione telematica dati dichiarazioni d'intento e ravvedimento operoso.**

Scade il termine per l'invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d'intento, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell'Iva in quanto si considerano esportatori abituali, in base alle quali sono state effettuate operazioni senza applicazione dell'Iva comprese nella liquidazione del mese di aprile (contribuenti mensili) o del primo trimestre 2014 (contribuenti trimestrali).

L'Agenzia delle entrate, con propria risoluzione n. 82/E del 1° agosto 2012, ha comunque ammesso la possibilità di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata.

La nuova modalità per l'invio delle dichiarazioni d'intento è prevista dall'art. 2, comma 4, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione d'intento ricevuta. Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 10/E e 41/E, rispettivamente, del 16-3 e del 26-9-2005, tenendo conto della precisazione fornita con

la sopra richiamata risoluzione n. 82/E. In particolare, si segnala che con la suddetta circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l'omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento; pertanto coloro che entro il 16-5-2013 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute entro il 30-4-2013 e confluite nella relativa liquidazione periodica Iva, o l'hanno inviata con dati non esatti, possono entro oggi sanare la violazione beneficiando di sanzioni ridotte.

**Versamento rateale saldo 2013.** I contribuenti, sia soggetti all'Unico 2014 sia alla dichiarazione Iva autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all'anno 2013, devono entro oggi effettuare il pagamento dell'eventuale terza rata maggiorando l'imposta dovuta dello 0,66%.

Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le 9 rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il 16-11-2014) e che la maggiorazione dello 0,33% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento. Si fa presente che anche quest'anno la dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 30-9-2014.

Si veda sull'argomento l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 8/2014 a pag. 28 e seguente. I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo d'imposta 2013, con le relative istruzioni, sono disponibili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

## INAIL

**Autoliquidazione del premio.** Scade il termine, differito a oggi rispetto a quello ordinario del 16 febbraio, per effettuare l'autoliquidazione e il pagamento del premio Inail dovuto a saldo per l'anno 2013 e in acconto per l'anno 2014; qualora si scelga il pagamento rateale, entro oggi deve essere versato il 50% dell'importo dovuto corrispondente alla somma della prima e della seconda rata. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico compilando l'apposita sezione Inail.

Sul sito internet [www.inail.it](http://www.inail.it) è possibile consultare la guida all'autoliquidazione del premio che illustra in dettaglio le modalità per il calcolo dei premi e degli eventuali contributi associativi e per la rateazione del premio.

**Trasmissione telematica denuncia retribuzioni.** I contribuenti obbligati a presentare all'Inail la denuncia annuale delle retribuzioni devono provvedere esclusivamente in via telematica collegandosi al sito internet [www.inail.it](http://www.inail.it), dove è possibile consultare la guida all'autoliquidazione del premio che illustra in dettaglio

le modalità per il calcolo dei premi e degli eventuali contributi associativi e per la rateazione del premio; per quest'anno il termine è stato differito a oggi rispetto a quello ordinario del 16 marzo.

## INPS

**Versamento contributi lavoratori dipendenti.** Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine mese dovrà essere trasmessa all'Inps in via telematica la denuncia Uniemens nella quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed Emens).

**Versamento contributo mensile pescatori autonomi.** I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all'Inps un contributo mensile commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma online per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall'Inps.

## IRPEF

**Ritenute d'acconto.** Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all'Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all'anno 2013 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la rata dell'acconto 2014 dell'addizionale comunale all'Irpef.

Il versamento dell'imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico. È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 2/E e 10/E, rispettivamente, del 3-1 e 16-3-2005.

A cura di  
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.